

Sent. n. 71/2024 pubbl. il 19/04/2024
Rep. n. 78/2024 del 19/04/2024

RG 34/2024 LIQ. CONTR.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE SECONDA CIVILE

PROC. UNIT. 78/2024

**DEPOSITATA E PUBBLICATA
IL 19.04.2024**

AdePolo

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Lucio Munaro	Presidente
dott.ssa Clarice Di Tullio	Giudice
dott.ssa Petra Uliana	Giudice rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato n. 78 /2024 r.g. promossa da SHPEND RRAHMANI c.f. RRHSPN89C24Z326N, con l'avv.to DANIELE RESTORI, letto il ricorso, esaminata la documentazione in atti, ritenuta sussistente la competenza del Tribunale adito in quanto il ricorrente è residente in Borso del Grappa (TV) (art. 268, comma 1, c.c.i.); espressa valutazione positiva in merito alla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (art. 269, comma 2 c.c.i.); rilevato non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del c.c.i. (art. 270, comma 1, c.c.i.); ritenuto che il ricorrente non sia assoggettabile alla liquidazione giudiziale o a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



ritenuto che il ricorrente si trovi in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), c.c.i., in quanto non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si desume dall'ammontare dei debiti scaduti per € 58.154, dall'assenza di un patrimonio liquidabile, ad eccezione di un reddito da lavoro di € 2.100 mensili, il quale è quasi integralmente assorbito dalle spese correnti di mantenimento che il ricorrente deve sostenere per le esigenze proprie e della propria famiglia;

ritenuto che vi siano dunque le condizioni soggettive, oggettive per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata (artt. 268 ss. c.c.i.);

visto l'art. 270 c.c.i.;

P.Q.M.

- dichiara l'apertura della procedura di liquidazione controllata di SHPEND RRAHMANI, c.f. RRHSPN89C24Z326N;
- nomina la dott.ssa Petra Uliana quale giudice delegato e la dott.ssa Chiara Pagotto quale liquidatore;
- ordina al ricorrente il deposito entro sette giorni dell'elenco dei creditori;
- ordina la trascrizione della sentenza presso i pubblici registri;
- assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di sessanta giorni (decorrente dalla notificata effettuata dal Liquidatore) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al passivo predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.;
- dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale;
- dispone che il Liquidatore, a prescindere dall'istanza del debitore, due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 C.C.I., fissando al debitore e ai creditori il termine di giorni 30 per la comunicazione di eventuali osservazioni, e depositi



entro il giorno successivo alla scadenza del triennio la relazione finale comprensiva delle risposte alle osservazioni;

- dispone l'obbligo di rendicontazione semestrale da parte del Liquidatore;
- dispone che la notifica della sentenza al ricorrente venga effettuata dalla cancelleria e la notifica ai creditori dal Liquidatore;

Treviso, 11/04/2024

Il Giudice Estensore

Dott.ssa Petra Uliana

Il Presidente

Dott. Lucio Munaro

Registrato a Treviso
il
n.....
serie.....
pagato €...../.....
f.to il Funzionario

